

Mellini



6682/12

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 23/11/2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO ESPOSITO
Dott. DOMENICO GENTILE
Dott. DOMENICO GALLO
Dott. MARGHERITA TADDEI
Dott. DOMENICO CHINDEMI

SENTENZA
- Presidente - N. 2693/2011
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 21877/2011
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1)

avverso la sentenza n. 3449/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 08/04/2010

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/11/2011 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Elisabetta Casper*
che ha concluso per *il rigetto del ricorso*

M

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

he insi stito per l'acoplummo

che

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Forlì, datata 14.06.2006, di condanna dell'imputato per il reato di ricettazione alla pena di anni quattro e mesi cinque di reclusione ed euro 1100,00 di multa propone ricorso la difesa di _____ reiterando, quale unico motivo di ricorso, ai sensi dell'art. 606 co 1 lett c) con riferimento all'art.420 co 1 e 2 c.p.p. e agli artt.178 lett.c) e 179 c.p.p. l'eccezione di nullità della sentenza e degli atti precedenti a causa del mancato avviso al difensore di fiducia dell'imputato della fissazione dell'udienza preliminare.

Lamenta il ricorrente che tale omissione ha comportato una irrimediabile lesione del diritto di difesa che, diversamente da quanto affermato dalla Corte di merito, non può essere sanata dalla presenza in udienza del difensore di ufficio, a nulla rilevando che quest'ultimo, in assenza dell'imputato, non abbia eccepito l'omesso avviso al difensore di fiducia, perché, considerata la situazione processuale di assenza di notifica dell'avviso dell'udienza a quest'ultimo, non può ritenersi sanata la nullità ai sensi dell'art.182 c.p.p.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato .

Come emerge dalla stessa sentenza impugnata, _____, al momento dell'udienza preliminare era assistito, secondo la nomina che è agli atti, dal difensore che ha predisposto il ricorso. L'Ufficio del GIP, nonostante la nomina agli atti, notiziò dell'udienza preliminare _____ un difensore di ufficio, all'uopo nominato e che assistette all'udienza l'imputato, rimasto contumace, senza eccepire il mancato avviso al difensore di fiducia .

Ritiene in collegio che il mancato avviso al difensore di fiducia della fissazione dell'udienza preliminare _____, comporti una nullità assoluta per lesione dei diritti di difesa con la conseguente nullità della sentenza impugnata _____, e comunque del decreto che dispone il giudizio e della sentenza di primo grado. Tale nullità, infatti, non può ritenersi sanata dal fatto che il difensore di ufficio _____, che ha partecipato all'udienza _____, in assenza dell'imputato, non la abbia tempestivamente eccepita. E' già stato deciso da questa Corte, in altro caso analogo, infatti, che non sia possibile la sanatoria ove il difensore di ufficio non eccepisca la nullità perché la

nomina del difensore di ufficio deriva proprio dalla nullità per omesso avviso al difensore di fiducia e sarebbe contraddittorio riconoscere alla condotta di un soggetto il cui ingresso nel processo è frutto della nullità, l'attitudine a sanare il vizio. (Cass. 3 febbraio 1997, rv 208905; Sez. 5, Sentenza n. 13102 del 04/03/2008 Rv. 239391).

Deve pertanto ritenersi nullo il decreto che dispone il giudizio, emesso la GIP all'esito dell'udienza preliminare cui, in virtù del mancato avviso, non potè partecipare il difensore nominato, e tutto il procedimento conseguente fino alla sentenza d'appello.

Gli atti vanno pertanto trasmessi al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Forlì, per l'ulteriore corso.

P. T. M.

Annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado, nonché il decreto che dispone il giudizio e dispone trasmettersi gli atti al P.M. presso il Tribunale di Forlì, per il corso ulteriore

Così deciso in Roma il 23. 11. 2011

Il Consigliere Estensore

M. A. Taddei

Il Presidente

A. Esposito

